

DELIBERA PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI IVREA

Considerato

- che da tempo ha individuato nella formazione continua, professionale e deontologica, un aspetto qualificante della professione di avvocato ed una garanzia per i cittadini, tenuto conto del ruolo assegnato all'avvocatura nella tutela dei diritti di questi ultimi;
- che elevati livelli di qualità professionale ed etica sono altresì condizione per salvaguardare l'indipendenza dell'avvocato da ogni potere e affinché prevalga la funzione di interesse generale della professione sulle regole del mercato;
- che già negli anni scorsi è stato realizzato dall'Ordine un articolato programma di iniziativa formativa per rispondere all'esigenza espressa da un sistema normativo e giurisprudenziale sempre più complesso;
- che nella formazione professionale continua confluisce e si intende ricompresa ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali e delle regole deontologiche, nonché il loro costante aggiornamento;
- che in data 16 luglio 2014 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento n. 6, finalizzato a disciplinare la formazione continua, revisionato poi in data 30.07.2014 ed entrato in vigore il 01.01.2015;
- che il Consiglio si propone di dare attuazione alle previsioni contenute nel predetto

Regolamento, con opportuni adattamenti alla luce dell'esperienza sin ora maturata;

- che è ritenuto precipuo interesse dell'avvocatura che tali iniziative vengano promosse e realizzate direttamente o tramite accordi e convenzioni dalle istituzioni e dalle associazioni forensi, garanti della qualità del servizio reso ai cittadini, a riconferma del ruolo primario svolto dall'avvocatura nella effettiva tutela dei loro diritti;

- che è necessario che sia fatto ogni sforzo affinché gli iscritti tutti condividano il valore culturale ed etico della formazione continua e la grande occasione di valorizzazione della professione che essa rappresenta; delibera il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1 (Le attività di aggiornamento e di formazione)

L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale.

L'attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante autoaggiornamento o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali.

L'attività di formazione è svolta mediante:

a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;

b) master di primo e secondo livello;

c) corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera;

d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale.

Sono valutate, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, anche le seguenti attività:

a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;

b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari;

d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;

e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell'esame;

f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze.

Articolo 2(Piano annuale di offerta formativa – Organizzazione)

Il Consiglio dell'Ordine di Ivrea, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il Piano dell'offerta formativa (POF), indicando gli eventi che intende promuovere nel corso dell'anno.

Il POF potrà essere inviato all'inizio di ogni anno o semestre al CNF ai fini dell'inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi.

Verrà data adeguata pubblicità agli iscritti delle attività ed iniziative formative promosse.

Il Consiglio dell'Ordine, al termine di ogni anno, invierà alla Commissione centrale una relazione sugli eventi di aggiornamento promossi e sulle iniziative accreditate ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.

Articolo 3(Accreditamento preventivo)

Il soggetto promotore che richiede l'accreditamento dovrà presentare, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda al Consiglio dell'Ordine. La domanda dovrà essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili

in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

Il Consiglio dell'Ordine cura l'attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa e, successivamente si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 19 relative al numero minimo e massimo dei crediti formativi attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

Il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.

Articolo 4(Altri corsi accreditati)

La partecipazione ai corsi di carattere istituzionale organizzati direttamente dal C.N.F. e da questo Ordine comporta il riconoscimento di crediti nella misura che annualmente verrà deliberata sulla base del programma e della durata di ogni singolo corso.

La partecipazione agli eventi formativi predisposti da Ordini facenti parte dell'Unione Distrettuale del

Piemonte e Valle d'Aosta comporta l'automatico accreditamento nella medesima misura da essi riconosciuta. Anche la partecipazione ai corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura-Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata nel Distretto della Corte d'Appello di Torino, nonché ai masters e corsi di specializzazione organizzati da Università, anche estere, comporta il riconoscimento da 1 a 3 crediti per ogni evento, con il limite di 24 crediti per ciascun evento, solo nell'ipotesi in cui si sia conseguito l'attestato di frequenza dell'intero corso.

Ai fini della valutazione della partecipazione ad eventi formativi non organizzati dall'Ordine o che non siano stati dallo stesso preventivamente accreditati, l'avvocato che vi abbia partecipato dovrà produrre attestato di partecipazione od autocertificazione e la descrizione dell'evento stesso.

Le autocertificazioni saranno oggetto di controllo a campione con eventuale richiesta dell'attestato di partecipazione. Ai fini della valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo se in forma totalmente o parzialmente diversa dalla partecipazione agli eventi preventivamente accreditati, ciascun avvocato iscritto all'Ordine di Ivrea dovrà produrre, entro il 30 gennaio di ogni anno, una sintetica relazione che indichi il percorso formativo seguito nell'anno precedente, documentando le eventuali attività formative da lui svolte rientranti tra quelle indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 4 del Regolamento C.N.F. ed evidenziando ogni diversa attività atta a garantire l'assolvimento dell'obbligo deontologico di formazione professionale e deontologica. Nel caso in cui tale obbligo è adempiuto mediante la semplice partecipazione agli eventi accreditati dall'Ordine nessuna relazione dovrà essere inviata.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio provvederà all'assegnazione dei crediti relativi a ciascun iscritto ed alla relativa annotazione nel registro informatico.

Articolo 5(Iscrizione e partecipazione alle iniziative formative)

L'iscrizione alle singole iniziative formative predisposte da questo Consiglio dell'Ordine potrà essere effettuata attraverso il sistema denominato "*Riconosco*" ovvero secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolari informative che verranno trasmesse agli iscritti. Per ciascun evento formativo può essere previsto un numero massimo di partecipanti, laddove ciò sia necessario per garantire l'efficacia didattica dell'iniziativa o sia conseguente alla disponibilità delle aule. L'iscrizione è consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nell'ipotesi in cui, scaduti i termini per la presentazione delle domande, rimangano posti disponibili, possono essere ammessi ai corsi anche i praticanti senza patrocinio nonché, eventualmente, altri soggetti che ne facciano richiesta.

L'iscrizione può essere subordinata al pagamento di un contributo alle spese per l'organizzazione di ogni singola iniziativa e per spese generali nella misura fissata dal Consiglio dell'Ordine. Per gli avvocati infra trentacinquenni il pagamento del contributo è ridotto nella misura della metà.

I praticanti, con e senza patrocinio, sono esentati dal contributo. La frequenza ai corsi viene verificata da personale dell'Ordine che provvede ad annotare le presenze o mediante diversa modalità di controllo deliberata dall'Ordine stesso.

Articolo 6(Crediti formativi e verifica)

L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrizione all'Albo o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo. Ogni iscritto dovrà conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi di cui n. 9 nelle tre materie obbligatorie di ordinamento, previdenza forense e deontologia ed etica professionale, che saranno attribuiti secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.

Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei crediti formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.

Il numero di crediti formativi conseguiti in modalità formazione a distanza non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio.

Il Consiglio dell'Ordine verificherà l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate un numero di crediti formativi secondo i criteri indicati nel presente regolamento. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine potrà svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo potrà chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuirà crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate e salva l'apertura di procedimento disciplinare.

Articolo 7 (Determinazione dei crediti formativi)

Per le attività di aggiornamento sono concessi crediti formativi nella seguente misura:

- a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 crediti formativi;
- b) per eventi della durata di una intera giornata da n. 2 a n. 4 crediti formativi.

Per le attività di formazione sono concessi crediti formativi nella seguente misura:

- a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 crediti formativi;
- b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 crediti formativi.

Per lo svolgimento di relazioni o lezioni n.1 credito formativo per ogni attività, con un massimo di n. 12 crediti formativi all'anno;

Per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale da n. 1 a n. 3 crediti formativi per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 crediti formativi per ciascuno scritto; in ogni caso i crediti formativi attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 crediti formativi all'anno.

Per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 crediti formativi all'anno.

Per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 crediti formativi

all'anno.

Per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 crediti formativi all'anno.

Per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 crediti formativi all'anno.

Alle attività formative svolte in modalità formazione a distanza si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei crediti formativi attribuibili.

Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore i crediti sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

Articolo 8 (Criteri per l'accreditamento)

L'accreditamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
- b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza giornata, una giornata);
- c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);

- d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
- e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;
- f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
- g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

Articolo 9 (Attestazione di Formazione Continua)

Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività dell'adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua.

L'attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.

L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.

L'iscritto, che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio, e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.

Sul sito internet del Consiglio dell'Ordine è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di

formazione continua.

Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall'obbligo di formazione continua.

L'adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l'iscrizione negli elenchi sopra citati.

L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

Articolo 10 (Esenzioni ed esoneri)

Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di

ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

- a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- d) cause di forza maggiore;
- e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

L'iscritto documenta al Consiglio dell'Ordine la causa e la durata dell'impedimento.

L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della legge professionale, sono soggetti all'obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del citato art. 9 della legge professionale.